



N.135 del 05 luglio 2019

VISTO

- il D.Lgs. 4 giugno 2003 n. 138, riguardante il “Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)”;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale del 23.12.2004 – Serie generale n. 300;
- il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale del 23.12.2004 – Serie generale n. 300;
- la Delibera n. 26/2005 del 15 aprile 2005 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la ripartizione delle competenze tra Consiglio di Amministrazione, Dipartimenti, Direzione Amministrativa e Strutture di ricerca;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 4/2007 del 25 maggio 2007 riguardante integrazioni e modifiche alla citata Delibera n. 26/2005 del Consiglio di Amministrazione, il quale dispone che le Strutture di ricerca *“pongono in essere l’iter procedimentale (dalla programmazione alla stipulazione) delle attività negoziali relative agli appalti ed ai contratti attivi e di locazione di importo inferiore ad Euro 200.000,00”*;
- il D.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, riguardante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, riguardante il “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale del 19.04.2016 – Serie generale n.91;
- l’art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- la determinazione direttoriale n.131 del 25 giugno 2019;

PREMESSO CHE

- la Ditta Optec S.p.a., Via Mantegna n.34, 20015 Parabiago (MI), faceva pervenire, tramite la piattaforma telematica, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.lgs. 50/2016. l'offerta relativa a *“Servizio di perfezionamento del Coronografo Antarctic Coronagraph (Antarcticor)”* – CIG Z1928F5FBA;
- in data 01 luglio 2019, con verbale prot.n.1266/VII-3, il seggio di gara come organo monocratico, nominato dal Direttore con determina n.131 del 25 giugno 2019, procedeva, in prima seduta, alle operazioni di apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa e verificava la sua regolarità e in seguito con l'apertura della busta economica verificava che il totale della spesa firmato dichiarato e offerto, sul modulo predisposto dalla stazione appaltante Inaf-Oato, era pari a € 12.800,00 ma che il ribasso offerto sulla base d'asta sulla piattaforma telematica U-buy era pari a 1% che corrispondeva a un totale pari a € 12.771,00 e pertanto provvedeva ad inviare una comunicazione alla ditta OPTEC S.P.A. tramite la piattaforma telematica per chiarimenti;
- in data 04 luglio 2019, con verbale prot.n.1283/VII-3, il seggio di gara come organo monocratico, nominato dal Direttore con determina n.131 del 25 giugno 2019, in seconda seduta, verificava che la ditta OPTEC S.P.A. aveva risposto al chiarimento richiesto sulla piattaforma telematica con tale motivazione: *“La cifra riportata nel ns allegato, pari a € 12.800 è corretta. Purtroppo nell'inserimento telematico abbiamo commesso un errore di digitazione. Pertanto il valore percentuale di riduzione è 0.775% e non 1%. Ci scusiamo per l'errore”*. Pertanto il Rup, richiamando la delibera n.674 del 14 giugno 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel punto in cui specifica: *“il consolidato principio secondo cui «le offerte, intese come atto negoziale, devono essere interpretate al fine di ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082; Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 5196); tale attività interpretativa può, quindi, consistere anche nell'individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma sempre a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente (Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2014, n. 1487)» (TAR Lazio 4 maggio 2016, n. 5060)”* e citando la sentenza recente del Consiglio di Stato, Sez. V, 29 agosto 2017 n.4101, riteneva che la volontà negoziale della ditta era quella espressa nell'allegato 1 - Offerta Economica, documento predisposto e richiesto obbligatoriamente dalla stazione appaltante Inaf-Oato, pertanto il seggio di gara, dopo aver ritenuto congrua sia sotto il profilo economico che quello

tecnico l'offerta, procedeva all'aggiudicazione provvisoria in capo alla ditta Optec S.p.a. per l'importo pari a Euro 12.800,00 (dodicimilaottocento/00);

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Torino

DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara del 01/04 luglio 2019, prot.n.1266-1283/VII-3 e di provvedere alla aggiudicazione definitiva efficace e all'emissione del buono d'ordine nei confronti della Ditta Optec S.p.a., Via Mantegna n.34, 20015 Parabiago (MI).
2. di procedere all'impegno di spesa sul C.R.A. 1.05.04.12.02 – CAP 1.03.02.11.009. nei confronti della Ditta Optec S.p.a., Via Mantegna n.34, 20015 Parabiago (MI) per l'importo pari a € 12.800,00 (dodicimilaottocento/00) + I.v.a.

Allegati:

- Verbale seggio di gara del 01 luglio 2019, prot.n.1266/VII-3.
- Verbale seggio di gara del 04 luglio 2019, prot.n.1283/VII-3.

Il Direttore
Dott. Silvano Fineschi

Pino Torinese, 05 luglio 2019